



Il Ministro del Turismo

FONDO UNICO NAZIONALE DEL TURISMO DI PARTE CORRENTE

ATTO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2022

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l’articolo 6 concernente l’istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l’articolo 54-*bis* che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”* e in particolare l’articolo 21 *“Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”*;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre*



Il Ministro del Turismo

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, pubblicata sulla G.U. Serie generale n. 310 del 31.12.2021 Suppl. Ordinario n. 49 e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTO che l'articolo 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, prescrive che le modalità di attuazione, di riparto e di assegnazione delle risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge;

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*” e, in particolare, l'articolo 4 che ha incrementato il Fondo unico nazionale del turismo di parte corrente di 100 milioni di euro per l'anno 2022;

VISTO il Decreto Interministeriale prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze recante “*Disposizioni applicative per l'attuazione, il riparto e l'assegnazione delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di parte capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;*

EMANA

il presente atto ai sensi dell'articolo 4 “*Ripartizione delle risorse del fondo di parte corrente*” del Decreto del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze prot. n. 3462/22 del 9 marzo 2022 e tenuto conto delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 2 del medesimo decreto interministeriale.



Il Ministro del Turismo

Il presente atto definisce gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte alla individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2022 – 2024 dall'articolo 1, commi 366 e 367 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii.

Il presente atto riguarda pertanto le risorse finanziarie classificabili di "parte corrente", intendendosi per tali i fondi erogati in termini di contributo diretto per il finanziamento di iniziative e servizi finalizzati al miglioramento dell'attrattività turistica del territorio nazionale nonché al rilancio produttivo del settore turistico, la cui realizzazione anche se articolata in manifestazioni, eventi e programmi che si reiterano in più anni deve avere una propria organicità e funzionalità nell'anno di riconoscimento del contributo economico.

All'attuazione degli indirizzi programmatici previsti nel presente atto sono riservate risorse finanziarie pari all'80% dello stanziamento previsto per **l'anno 2022**.

Articolo 1

(Finalità e obiettivi)

1. L'affermazione sovranazionale dei moderni principi di sostenibilità ed accessibilità del settore turistico indirizza gli Stati verso lo sviluppo di strategie di turismo sostenibile coerenti con i più generali obiettivi del Green Deal. Ciò incontra l'apprezzamento dei turisti che si trovano sempre più a seguire la filosofia di una vacanza che risponda a tali principi e che consenta di vivere esperienze uniche e che salvaguardino il territorio nazionale in tutte le sue espressioni.
2. Il Ministero del Turismo sin dalla sua istituzione è impegnato nella promozione di attività ed iniziative che possano avere un impatto positivo sul piano della sostenibilità turistica. Gli indirizzi e gli obiettivi programmatici rappresentati nel presente atto sono volte a riorientare l'offerta turistica sulla base dell'evoluzione dei mercati e dei nuovi trend, anche attraverso la valorizzazione di un turismo in grado di stimolare l'impronta ecologica del settore ed una migliore gestione dei flussi turistici al fine di attenuare il fenomeno dell'*overtourism*.



Il Ministro del Turismo

Articolo 2

(Interventi)

1. I contributi economici saranno diretti verso iniziative promosse da operatori sia pubblici sia privati e che prevedano il coinvolgimento finanziario di altre Amministrazioni pubbliche (almeno pari al 50%) ovvero in partenariato con soggetti privati e che siano strutturate, in termini progettuali, almeno a livello di studio di fattibilità.
2. Tali interventi, diretti a sostenere la strategia nazionale di sviluppo del turismo sostenibile in tutte le sue forme, potranno riguardare eventi e manifestazioni di carattere sportivo, culturale e religioso di ampia valenza turistica che si svolgano in Italia, anche legati ad esempio a:
 - celebrazioni o ricorrenze nelle città;
 - ad iniziative sinergiche con i grandi eventi in programma sul territorio nazionale;
 - eventi del settore congressuale e fieristico sempre nell'ottica della sostenibilità;ovvero prodotti di promozione digitale.
3. Assumeranno maggiore rilevanza e valorizzazione nella individuazione degli interventi e nel riconoscimento del contributo le iniziative ad alto contenuto innovativo e tecnologico e orientate all'accessibilità e alla fruibilità dei servizi turistici verso le persone con disabilità.

Articolo 3

(Beneficiari)

1. I Soggetti beneficiari della misura sono:
 - le Amministrazioni territoriali (Regioni, enti locali, unioni di comuni, comunità montane ecc.)
 - le Istituzioni culturali ed universitarie
 - le Associazioni e fondazioni
 - gli Enti del terzo settore
 - i Comitati formalmente costituiti
 - Soggetti in partenariato pubblico-privato
 - Istituti religiosi ed enti di culto.



Il Ministro del Turismo

2. Le iniziative che rispondono agli indirizzi rappresentati devono essere proposte al Ministero del turismo – Segretariato generale, dalle Amministrazioni regionali, previa verifica della rispondenza ai criteri indicati nel presente atto, entro e non oltre il mese di luglio
3. Per l'anno 2022 gli eventi dovranno essere realizzabili entro l'anno in corso.

Art 4

(Riparto risorse)

1. Entro 30 giorni dalla emanazione del presente atto, il Ministero del Turismo provvede alla ripartizione delle risorse sulla base di una proposta definita in auto coordinamento da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
2. Le Regioni e Province autonome comunicheranno al Ministero del Turismo i soggetti beneficiari e gli interventi da finanziare con il relativo cronoprogramma e i relativi atti giuridicamente vincolanti che connotano l'esistenza di una obbligazione.
3. Successivamente il Ministero procederà al trasferimento delle risorse alle Regioni e Province autonome.

Art 5

(Monitoraggio e rendicontazione)

1. La Regione renderà annualmente al Ministero del turismo sulla realizzazione degli interventi.
2. Nelle ipotesi di mancata realizzazione dell'intervento il Ministero del turismo provvede alla revoca dei finanziamenti erogati.

IL MINISTRO



MASSIMO GARAVAGLIA
14.06.2022 16:17:28
GMT+01:00

